

ALLEGATO G

ACCORDO QUADRO FRA IL COMUNE DI GENOVA E
PER LA GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER GIOVANI SOGGETTI IN
PARTICOLARE STATO DI FRAGILITÀ SOCIALE - CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno , il giorno del mese di in Genova, presso una
delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove,

INNANZI A ME

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità denominato “Comune” nella
veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102,
rappresentato dalla Dott.ssa Luisa Gallo nata a Torino il 6/8/1965 domiciliata presso la sede del
Comune, nella qualità di Dirigente, in forza della nomina con Atto del Sindaco di Genova Ordinanza n.
217 del 17/06/2015;

E PER L'ALTRA PARTE - l'Aggiudicatario....., con sede in
Via..... C.A.P. Codice Fiscale/ Partita I.V.A e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di n., rappresentata dal Signor..... nato a(.....) il giorno
..... codice fiscale e domiciliato presso la sede dell'Aggiudicatario in qualità di
.....

Detti componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Sviluppo Economico n. del
esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs. n. 163/2006, una
procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordi quadro per l'affidamento del servizio di
gestione di interventi socio educativi giovani soggetti a fragilità sociale;

- che negli atti di gara, approvati con la suddetta determinazione dirigenziale, è espressamente
previsto che ciascun accordo quadro sarà aggiudicato secondo la procedura indicata all'art. 59 comma
4 del Codice dei Contratti con un solo operatore economico, ed i singoli appalti di servizio sono
assegnati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso, senza necessità di completamento
dell'offerta;

- che il giorno ha avuto luogo, presso questo Comune, la gara mediante procedura aperta per
l'aggiudicazione del suddetto accordo;

- che in base alle risultanze della gara, riportate in apposito verbale Cronologico n. in data
....., al quale si fa pieno riferimento e che, in originale, è depositato agli atti del Comune –
Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali – Settore Gare e Contratti, l'accordo quadro
è stato aggiudicato provvisoriamente all'Aggiudicatario che ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa;

- che l'Aggiudicatario ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo, di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o di collegamento con altri concorrenti partecipanti alla medesima gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- che l'Aggiudicatario medesimo ha dichiarato che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Sviluppo Economico n. , esecutiva ai sensi di legge, ciascun accordo quadro è stato aggiudicato definitivamente all'Aggiudicatario ;
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto. Il presente accordo quadro ha per oggetto la gestione di interventi socio educativi per giovani soggetti a fragilità sociale, da eseguirsi alle condizioni di cui al presente accordo ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nell'offerta tecnica per il Centro di Educazione al Lavoro collocato nel quartiere

Articolo 2 – Capitolato d'Appalto – Il servizio viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente accordo quadro, del Progetto Tecnico presentato in sede di gara e relative condizioni e, per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato, allegato quale parte integrante e sostanziale all'anzidetta determinazione dirigenziale n. . , che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere, avendone sottoscritto per accettazione copia conforme depositata agli atti della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali – Settore Gare e Contratti, che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Importo di ciascun accordo quadro e appalti specifici - La capienza del presente accordo quadro è pari a EURO, al netto dell'I.V.A.

I servizi saranno richiesti con appositi contratti fino alla concorrenza del predetto importo sulla base dei prezzi offerti.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, nel periodo di validità del presente accordo ed alle condizioni dallo stesso previste, aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di cui sopra. In tal caso l'Aggiudicatario si obbliga a eseguire l'ulteriore prestazione richiesta senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alla nuova prestazione assegnata.

I prezzi unitari delle attività sono adeguati a decorrere dai contratti di appalto specifici che verranno sottoscritti a partire dal secondo anno di durata di ciascun accordo quadro nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie.

I prezzi unitari delle attività, così come offerti in sede di gara, sono i seguenti:

...

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4 - Durata - Il presente accordo quadro ha durata di biennale con avvio del servizio dal fino al ... fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato ossia la facoltà di estenderne la durata per un anno ulteriore alle stesse condizioni economiche.

Tale durata è comunque commisurata all'importo di spesa di cui al precedente articolo 3); quindi ove il suddetto importo si esaurisca in un periodo minore, fatto salvo l'esercizio dell'opzione di cui al precedente articolo 3), in quel momento il presente accordo quadro si intenderà risolto.

Articolo 5 - Attivazione dei servizi attraverso contratti di appalto specifici - L'Aggiudicatario si impegna a fornire il servizio previsto dal presente accordo e richiesto nei contratti di appalto specifici

che verranno sottoscritti fra le Parti, nella forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, per l'avvio del servizio.

A tal fine il Comune dà comunicazione formale dei servizi e delle prestazioni che intende acquisire con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di avvio, fatti salvi gli accordi più favorevoli fra le parti.

Il contratto d'appalto specifico dettaglia almeno: la tipologia e quantità delle prestazioni, il periodo di esecuzione e le eventuali modalità operative specifiche oltre a quelle stabilite nel Capitolato, gli obblighi del gestore e le penali già riportati nel capitolato e nel presente accordo quadro.

Articolo 6 - Obblighi dell'Aggiudicatario – L'Aggiudicatario si impegna a quanto espressamente previsto dagli art. 13 e 13-bis del Capitolato che qui si intendono integralmente richiamati.

Articolo 7 – Penali - Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze, come previsto dall'art. 14 del Capitolato.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'Aggiudicatario – Sono a carico dell'Aggiudicatario, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato di Appalto, quelli imposti per legge e per regolamento.

Per tutta la durata di ciascun accordo quadro il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del sig. che potrà venire sostituito in caso di impedimento da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà tempestivamente essere comunicato al Comune.

Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale del presente accordo, ad eccezione dell'IVA, di cui al successivo art. 23.

Articolo 9 – Personale. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente contratto l'Aggiudicatario impiegherà personale con le caratteristiche indicate nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Articolo 10 - Monitoraggio, Verifiche e controlli - Il Comune svolge:

- controlli sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali (anche attraverso il sistema di verifiche a campione)

- il monitoraggio sull'andamento del servizio.

Può inoltre effettuare controlli, anche contabili, in ogni momento sul servizio reso dall'aggiudicatario e sulla applicazione di quanto previsto dal presente accordo, con riferimento a ciascun contratto di appalto specifico. Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 11 - Direttore dell'esecuzione - Il Comune individua nei contratti di appalto specifici il direttore dell'esecuzione del servizio, cui competono i seguenti adempimenti:

- a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico e contabile l'esecuzione del contratto;
- c) assicurare la regolare esecuzione del contratto verificando con opportuni controlli che il servizio sia eseguito in conformità alle condizioni stabilite nel presente accordo quadro, nel Capitolato ed a quanto previsto nell'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario. Le non conformità rilevate e non motivate daranno luogo all'avvio della procedura di applicazione delle penali previste dal presente atto.

Articolo 12 - Pagamenti

Le parti si danno reciprocamente atto che, a far data dal 31 marzo 2015, l'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

A partire da tale data il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. e il codice IPA DXYLMH. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

L'Aggiudicatario dovrà inviare fatture mensile posticipate sulla base del servizio effettivamente reso alla Direzione Sviluppo Economico, a seguito dell'attivazione di ciascun contratto specifico.

Deve essere allegato, quale parte integrante della fattura mensile, elenco dei nominativi delle persone seguite nel mese, comprensivo di età, genere e nazionalità, con indicazione dettagliata degli interventi effettuati, e delle ore impiegate.

Il Comune procederà al pagamento della fattura completa di tutti i dati richiesti, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale e assicurativa dell'Aggiudicatario e in caso di RTI di tutti i componenti il RTI stesso, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Ufficio competente indicato sull'ordinativo; a tale scopo farà fede il timbro con la data in arrivo apposto dal medesimo.

Ai sensi dell'art. 4 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni oggetto di fatturazione è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Il Comune dopo aver acquisito il documento di regolarità contributiva procederà alla liquidazione delle fatture sospese.

Il Comune non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti da disguidi nel recapito delle fatture.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agenzia n. di – Codice IBAN..... dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

..... nat.. a..... il
..... , codice fiscale ; , nat.. a il .., codice fiscale

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sul conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicatario non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore dell'Aggiudicatario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare

del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 13 - Cessione del contratto e del credito – L'Aggiudicatario prende atto che è tassativamente vietata la cessione anche parziale di ciascun accordo quadro e che l'eventuale cessione comporterà l'immediata risoluzione del presente accordo e dei contratti di appalto specifici e l'incameramento delle cauzioni definitive afferenti i singoli contratti di appalto specifici, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute.

L'Aggiudicatario prende atto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 116 comma 1 del Codice dei Contratti, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dello stesso alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti;
- è vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dal Comune, ai sensi della vigente normativa. I crediti vantati dall'Ente Gestore nei confronti del Comune, possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato al Comune prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Articolo 13-BIS Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. A

garanzia degli obblighi derivanti dal presente accordo quadro, della regolare esecuzione dei contratti attuativi e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, l'Impresa ha corrisposto la cauzione tramite polizza fideiussoria n stipulata con per l'importo di Euro con validità fino al

Il Comune procederà allo svincolo della cauzione secondo le modalità stabilite dalla legge.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può richiedere all'Ente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 14 - Risoluzione di ciascun accordo quadro e recesso

I) Risoluzione - Il Comune procederà alla risoluzione del presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti di appalto specifici, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso delle prestazioni;

d) transazioni di cui al presente accordo non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;

e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazioni abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento, ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto e di cui lo stesso venga a conoscenza,

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti, il presente accordo quadro sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

E' facoltà del Comune risolvere il presente accordo quadro ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio a spese dell'Aggiudicatario assegnatario qualora l'Aggiudicatario stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze alle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano creato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Aggiudicatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 C.C. le seguenti fattispecie:

a) applicazione delle penali previste dal presente capitolato per un importo superiore al 10% dell'importo di cui al presente accordo contrattuale;

b) oltre tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, fermo restando l'obbligo delle penali previste dal presente capitolato.

Nei casi a) e b) di cui sopra il Comune, nell'ambito di ciascun appalto specifico, procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'Aggiudicatario dovrà uniformarsi agli standards richiesti, ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'accordo si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

II) Diritto di recesso - La stazione appaltante può recedere dall'accordo quadro per sopravvenute motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso. In tal caso se l'esecuzione del contratto è iniziata il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.

Il Comune, dopo i primi sei mesi di durata dell'accordo, ha facoltà di recedere unilateralmente al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione a seguito di stipula di accordo a conclusione di un percorso di riprogettazione dei servizi e delle attività condotto congiuntamente con il Forum del Terzo Settore in conformità a quanto previsto dalla L. 328/2000.

III) Forza maggiore - Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi contrattuali derivanti dal presente accordo sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, saccheggi, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemia ed in genere qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali afferenti lo specifico appalto, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Infine, il Comune procederà alla risoluzione del presente accordo qualora, prima della stipulazione dei contratti di appalto specifici o nel corso dell'esecuzione degli stessi, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente accordo, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Aggiudicatario rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo al presente accordo e quelle ad esso conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Aggiudicatario, che vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che servizi di cui al presente accordo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui nel primo caso si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.

CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO FRA COMUNE DI GENOVA E PER LA GESTIONE
DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER
GIOVANI SOGGETTI IN PARTICOLARE STATO DI FRAGILITÀ SOCIALE - CIG – PERIODO

CIG - CIG DERIVATO

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune,
con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato
dalla Dott.ssa Luisa Gallo domiciliata presso la sede Comunale, nella qualità di Direttore della
Direzione Sviluppo Economico

E

l'Aggiudicatario, di seguito per brevità denominata "Ente Gestore", con sede in -
Via . - C.A.P. - Codice Fiscale/Partita I.V.A . e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di - n. .,
rappresentata dal Signor . nato a (.....) il giorno , codice fiscal e
domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di .. Tale Impresa compare nel presente atto
in proprio e in qualità di Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo costituito tra le
Imprese:

..... capogruppo mandataria esecutrice del % delle prestazioni oggetto del presente
contratto;

..... codice fiscale e partita IVA iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di n. mandante esecutrice del %
delle prestazioni oggetto del presente contratto;

Premesso che

- fra le Parti di cui sopra è stato stipulato, con atto pubblico, un accordo quadro in data . – repertorio
n , che si intende integralmente richiamato nel presente contratto anche se materialmente non allegato,
per l'affidamento gestionale del servizio in oggetto;
- Il RUP è la dott.ssa Luisa Gallo;
- Il Direttore dell'Esecuzione è la Dott.ssa Emilia Palomba;
- Il Cig derivato è

CONVENGONO E SI STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto. Le premesse sono parte integrante del presente contratto. Il presente contratto
disciplina la gestione di interventi socio educativi per giovani soggetti a fragilità sociale secondo
quanto previsto dall'art. di ciascun accordo quadro di cui in premessa (repertorio n).

Articolo 2 – Periodo di esecuzione. Il presente contratto di appalto
specifico ha validità dal al

Articolo 3 – Tipologia e quantità delle prestazioni. Le tipologie e quantità di prestazioni richieste
sono le seguenti:

1. Educazione al lavoro: introiezione di regole e di comportamenti che portino il giovane ad assumere
il ruolo di lavoratore e ne sviluppino l'autonomia;
2. Orientamento e supporto nell'individuazione di possibilità di formazione, di percorsi di
avvicinamento al lavoro mediante stages, tirocini ed altri percorsi propedeutici all'inserimento
lavorativo;
3. Avvio al lavoro, collegamento con la formazione professionale attraverso l'utilizzo di attività
corsuali e sperimentali;
4. Supporto al giovane nell'utilizzo delle risorse esistenti nel territorio favorendo processi di
integrazione e socializzazione, anche in collaborazione con le famiglie ed i servizi territoriali
competenti;
5. Supporto alla scolarizzazione per quei giovani che hanno difficoltà nell'assolvimento dell'obbligo
scolastico.

Articolo 4 - Ammontare del Contratto. L'ammontare del contratto è pari a Euro oltre IVA al %
(pari a Euro)

per un totale complessivo di Euro Il Comune di Genova si riserva la facoltà di richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto ed alle condizioni dallo stesso previste, aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire l'ulteriore prestazione richiesta senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alla nuova prestazione assegnata.

Articolo 5 – Articolazione dell'appalto. Il predetto servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, secondo tutte le disposizioni, oneri e modalità presenti nel ciascun accordo quadro di cui in premessa (repertorio n), nel capitolato approvato con determinazione dirigenziale ndel , nel capitolato speciale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova, nonché nelle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica, e sulla base del progetto presentato. Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati.

Articolo 6 – Direttore dell'esecuzione. Il Comune individua quale direttore dell'esecuzione del servizio la Dott.ssa Emilia Palomba , cui competono tutti gli adempimenti previsti dal DPR 207/2010.

Articolo 7 – Verifica di conformità. Il Comune si obbliga all'espletamento di tutti gli adempimenti, previsti all'art. di ciascun accordo quadro repertorio n , in ordine alle verifiche di conformità sull'esecuzione del servizio. Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 8 - Obblighi del gestore. Il gestore si impegna a quanto previsto all'art. di ciascun accordo quadro repertorio n

Articolo 9 – Penali. Il Comune, in caso di inadempienze, applicherà le penali secondo quanto previsto all'art. di ciascun accordo quadro repertorio n

Articolo 10 – Pagamenti. Il Comune provvederà al pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite all'art. di ciascun accordo quadro repertorio n Dovranno essere emesse mensilmente n. 5 fatture omnicomprendenti delle attività svolte in ognuno dei 5 accorpamenti specificati all'art. del Capitolato. Le fatture comprensive degli allegati dovranno pervenire agli ATS capofila entro i primi 15 giorni del mese successivo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è attribuito il CIG ed il CIG derivato

Articolo 11 - Referente della Società - L'Aggiudicatario dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del/la Sig./ra , che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, purché munita dei requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 12 – Responsabilità verso terzi e assicurazione. L'Aggiudicatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità a riguardo.

A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte l'Aggiudicatario ha presentato polizza n stipulata con per l'importo di Euro con validità fino al

Articolo 14- Risoluzione del contratto specifico di appalto. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle fattispecie e con le modalità previste all'art. di ciascun accordo quadro repertorio n ...

Articolo 15 – Controversie. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 16 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Impresa, che vi si obbliga.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali. (Nomina di responsabile trattamento dati, ai sensi art. 29 D. Lgs. n. 196/2003)

1. Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del contratto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

2. Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- Adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig./ra

Articolo 18 – Rinvio. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'attività contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti pubblici.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in duplice originale e verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

per il Comune d Genova

per il Gestore

Il Rup

Il Legale rappresentante